

## ***Comunicazione “stampati fiscali” da trasmettere entro il prossimo 28.2.2025 per tipografie e rivenditori autorizzati***

di **Mauro Muraca**

Master di specializzazione

### **Novità riforma accertamento e contenzioso**

Scopri di più

#### **Normativa di riferimento**

Articolo 3, comma 1, D.P.R. 404/2001

Articolo 3, comma 2-bis e comma 3, D.P.R. 322/1998

Articolo 11, D. Lgs. 471/1997

Articolo 13, lett. b), D.Lgs. 472/1997

#### **Prassi**

Risoluzione n. 5/E/2003

Risoluzione n. 180/E/2002

Circolare n. 6/E/2002

A norma dell'[articolo 3, comma 1, D.P.R. 404/2001](#), le **tipografie autorizzate** alla stampa di documenti fiscali ed i **soggetti autorizzati alla rivendita** degli stessi **sono tenuti a**:

- **annotare**, prima della consegna degli stampati, i **dati di ciascuna fornitura** in un apposito registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici (comma 2);

**Nota bene**

I dati di ciascuna fornitura devono essere resi **disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo.**

- **trasmettere** telematicamente all'Agenzia delle entrate, **direttamente o tramite un intermediario abilitato**, i **dati relativi alle forniture** effettuate nell'anno precedente, entro **il mese di febbraio di ciascun anno** (comma 1).

**Nota bene**

A fronte di tale adempimento comunicativo, gli **acquirenti degli stampati fiscali e i rivenditori** (relativamente agli acquisti effettuati presso le tipografie) e gli **utilizzatori finali** (relativamente agli acquisti effettuati presso i rivenditori) **non sono più tenuti alla presa in carico degli stampati.**

**TIPOGRAFIE E RIVENDITORI STAMPATI FISCALI: ADEMPIMENTI**

Tenuta di un registro delle forniture

Trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi all'anno precedente, entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo.

**Soggetti obbligati alla comunicazione**

Sono tenuti ad effettuare la trasmissione dei dati relativi al 2024, **entro il prossimo 28.2.2025:**

- le tipografie autorizzate alla **stampa dei documenti fiscali** e;
- i soggetti **autorizzati ad effettuarne la rivendita.**

**Nota bene**

Per le tipografie o rivenditori con **sedi diverse**, sarà **onere della sede principale effettuare la comunicazione dei dati relativi a tutte le forniture** entro la fine del corrente mese di febbraio, poiché la trasmissione deve essere effettuata con **riferimento alla sede presso la quale è**

**esercitata l'attività di tipografo** o rivenditore che ha **ottenuto la relativa autorizzazione**.

Tali soggetti sono tenuti, ai sensi dell'[articolo 3, comma 2, D.P.R. 404/2001](#), a **conservare i dati** (di cui deve essere fatto l'invio) in un **registro delle forniture tenuto** anche con sistemi informatici.

In particolare, l'adempimento in rassegna interessa le seguenti tipologie di contribuenti:

- **imprenditori artigiani e commercianti**, agenti e rappresentanti di commercio, ecc;
- **lavoratori autonomi, professionisti** titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
- **società di persone, società semplici**, Snc, Sas, Studi Associati;
- **società di capitali ed enti commerciali**, SpA, Srl;
- **Cooperative, Sapa, Enti pubblici** e privati diversi dalle società;
- **istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari**, società fiduciarie;
- **enti che non svolgono attività commerciali**;
- **organi e amministrazioni dello Stato**.

#### **Modalità di trasmissione della comunicazione**

Le tipografie e i rivenditori di stampati fiscali dovranno provvedere alla **trasmissione dei dati** esclusivamente in modalità telematica, attraverso **due principali canali**:

- direttamente, tramite **il servizio Entratel** o il servizio fisco on line, in relazione ai **requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni**.

Per poter accedere al canale telematico per l'invio degli stampati fiscali, ed utilizzare il relativo software di controllo distribuito gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, è necessario richiedere **l'abilitazione all'accesso al servizio telematico Entratel** o fisco on line, secondo le modalità descritte dal Decreto 31.7.1998.

- tramite **gli intermediari** di cui all'[articolo 3, comma 2-bis e comma 3, D.P.R. 322/1998](#) (che utilizzano il servizio telematico Entratel).

Per la trasmissione telematica dei dati degli stampati fiscali **è possibile avvalersi**:

- delle **società del gruppo**, di cui all'[articolo 3, comma 2-bis, D.P.R. 322/1998](#).
- dei **soggetti incaricati**, di cui all'[articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998](#) e dei relativi DM attuativi, che hanno esteso la **platea dei soggetti incaricati**;



**Nota bene**

Rientrano nella platea dei predetti soggetti, tra gli altri:

- gli iscritti **nell'Albo dei Dottori Commercialisti** e degli Esperti Contabili;
- gli iscritti nell'Albo dei **consulenti del lavoro**;
- i soggetti iscritti al 30.9.93 nei ruoli dei **periti ed esperti** tenuti dalle Camere di Commercio per la subcategoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria;
- gli iscritti nel **Registro dei revisori legali** (previsti dal DM 12.7.2000);
- i CAF-imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale (previsti dal D.M. 19.4.2001);

Gli intermediari abilitati devono fornire una **copia della ricevuta al soggetto obbligato** per conto del quale hanno **curato la trasmissione telematica della comunicazione dei dati degli stampati fiscali**.

#### **Dati da indicare nella comunicazione**

La trasmissione telematica relativa alle forniture 2024 dovrà **indicare i seguenti dati**:

- i **dati identificativi del soggetto autorizzato alla stampa** dei documenti fiscali:
  - **codice fiscale**;
  - **partita iva**;
  - **denominazione o cognome**;
  - **nome e ditta**;
- i **dati identificativi del rivenditore** o dell'acquirente utilizzatore:
  - **codice fiscale**;
  - **partita iva**;
  - **denominazione** o, cognome, nome e ditta (se si tratta di imprenditore individuale).
- **numero degli stampati** forniti con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale;
- il codice che individua le **diverse tipologie di stampati**, che costituiscono oggetto della fornitura
- **data della fornitura**;
- **estremi dell'autorizzazione** rilasciata alla tipografia o al rivenditore.

Con la [risoluzione n. 5/E/2003](#), sono state fornite alcune importanti **indicazioni sulle modalità di compilazione della comunicazione in rassegna** e sugli eventuali **documenti a supporto della stessa**:

**Chiarimenti risoluzione n. 5/E/2003**

**Identificativo di serie dei documenti**

Nel campo denominato "identificativo di serie" del record C deve essere indicata la coppia dei dati "id documento" e "anno di stampa", separati dal carattere "-" (es.: AXR-02);

**Formulari di accompagnamento rifiuti**

Tale tipologia di documento deve essere **esclusa dai documenti da indicare nel campo 14 del record C**, in quanto i soggetti che effettuano la fornitura di tali formulari sono esonerati da qualsiasi adempimento ([Risoluzione n. 180/E/2002](#)) in merito alla **registrazione e comunicazione periodica dei dati ai fini fiscali**;

**Bolla d'accompagnamento**

Le diverse tipologie di documenti di accompagnamento (es. modello di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, contraddistinto dalla serie IT, documenti di accompagnamento per merci soggette ad accise) **possono essere identificate**, nel **campo 14** del record C, con il valore 01.

**Momento di effettuazione della comunicazione**

La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui **è completa la ricezione del file contenente le comunicazioni**.

Fanno eccezione alcune **ipotesi di scarto previste dal punto 5.4 del provvedimento del 30.5.2002**, quali, ad esempio:

- scarto del file per mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel o Fisco on line;
- file non elaborabile perché predisposto con un software di controllo diverso; etc.

L'Agenzia delle entrate attesta la ricezione delle comunicazioni **mediante una ricevuta**, contenuta in un file, munito del **codice di autenticazione** per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Fisco on line.

**Nota bene**

Le ricevute sono, poi, **rese disponibili per via telematica entro 5 giorni lavorativi** successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia.

**CHIARIMENTI: RISOLUZIONE N. 5/E/2003****Correzione o integrazione di un file precedentemente inviato**

È necessaria la trasmissione di un nuovo file, completo delle parti corrette ed integrate, nonché dei dati presenti nel precedente file. Il nuovo invio va effettuato entro **il termine di scadenza e sostituisce integralmente il precedente**.

**Scarto del file inviato**

Nel caso in cui il file inviato sia scartato dal servizio telematico, l'utente deve ripetere l'invio **entro i cinque giorni lavorativi successivi all'avvenuto scarto**. Se il nuovo file è correttamente accettato dal sistema informativo dell'Agenzia, l'invio si considera tempestivo.

**Regime sanzionatorio e ravvedimento operoso**

Il termine dell'ultimo giorno di febbraio per provvedere all'invio della comunicazione dei dati degli stampati fiscali è **perentorio**. Ciò nonostante, a decorrere dall'1.1.2016, all'omessa trasmissione della predetta comunicazione **si applica la sanzione**, prevista dal riformulato [articolo 11, D.Lgs. 471/1997](#), che va da un **minimo di euro 250 ad un massimo di euro 2.000** e che sostanzialmente punisce l'*“omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri”*;

Anche in assenza di una specifica previsione, è opinione ormai diffusa che **l'omessa o tardiva trasmissione dei dati possa costituire oggetto di ravvedimento operoso**.

**Nota bene**

Con riferimento all'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso, si rappresenta, infatti, che, come chiarito in passato dalla stessa Amministrazione finanziaria, **non può applicarsi**, a tale fattispecie, **il divieto di ravvedimento previsto per l'ormai soppressa comunicazione dati Iva** ([circolare n. 6/E/2002](#)), a causa della *“natura non dichiarativa della comunicazione”*: la **trasmissione dati da parte dei tipografi non ha**, infatti, **natura dichiarativa** e l'invio tardivo della stessa **non impedisce l'ordinaria attività di controllo** da parte dell'Ufficio.

Pertanto, in virtù di quanto appena esposto, è possibile, in caso di **omessa o tardiva trasmissione** della comunicazione in parola entro il prossimo 28.2.2024, ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'[articolo 13, lett. b\), D.Lgs. 472/1997](#), che consente **la riduzione delle sanzioni** *“ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore”*;

Ciò sta a significare che il ravvedimento effettuato **entro un anno dall'omissione**, comporta il pagamento della sanzione ridotta ad un **ottavo del minimo** (euro 31,25 = euro 250/8).

Qualora si aderisse alla suddetta interpretazione, allora anche l'omessa o tardiva trasmissione dei dati relativi agli stampati fiscali potrebbe, altresì, costituire oggetto di ravvedimento, di cui all'[articolo 13, lett. a-bis, D.Lgs. 472/1997](#), che consente **la riduzione delle sanzioni** *“ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso”*

**In buona sostanza, in tale ultima circostanza, l'omessa o tardiva trasmissione dei dati relativi agli stampati fiscali potrebbe costituire oggetto di ravvedimento (lett. a-bis), che permette di sanare la violazione in parola entro 90 giorni dall'omissione, con il pagamento della sanzione ridotta ad un nono del minimo (euro 27,77 = euro 250/9).**